

Pubblicato Decreto Legge 4/2019 su reddito di cittadinanza e uscite anticipate

Dopo la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, il 28 gennaio 2019 il decreto sulle misure in merito al Reddito di Cittadinanza – RDC e sulle uscite pensionistiche in deroga alla legge Monti Fornero, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con decorrenza il 29 gennaio 2019. Decreto – Legge 4/19

Come ogni Decreto Legge deve poi essere trasformato in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, in ogni modo dal 29 gennaio 2019 entra in vigore a tutti gli effetti.

Il Decreto si compone di tre titoli : Titolo primo : reddito di cittadinanza, Titolo Secondo : trattamento di pensione anticipata e disposizioni pensionistiche, Titolo terzo : disposizioni finali.

Sul reddito di cittadinanza rimandiamo ad una verifica successiva vista l'articolazione del provvedimento e dei soggetti coinvolti, mentre per il capitolo delle uscite pensionistiche gli interventi sono di più facile e immediata lettura.

Quota 100 :

Il primo articolo del Capo II, art 14 del Decreto, riguarda la così detta "quota 100", che è la somma tra l'età anagrafica, almeno 62 anni e l'età contributiva, almeno 38 anni. Il ricorso alla quota 100 viene introdotto in via sperimentale per il triennio 2019/2020/2021. Al requisito di età anagrafica, 62 anni, non è applicato l'aumento determinato dall'aumento della speranza di vita. Chi avesse avuto la maturazione della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, consegue il diritto al pensionamento dal 1 aprile 2019. I seguenti accessi al pensionamento con quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Vengono pertanto introdotte le "finestre" che erano già state adottate, pur e in misura diversa, anche negli scorsi anni. L'articolo che introduce la quota 100 si occupa anche dei lavoratori pubblici e alle Forze Armate.

In ogni caso i lavoratori devono rivolgersi ai delegati della Fiom e ai patronati Inca della Cgil.

Uscita anticipata/adeguamenti speranza di vita/lavoratori precoci :

L'articolo successivo, art 15 del Decreto, interviene sulla riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica, sempre ricorrendo alle finestre trimestrali per la decorrenza. Per spiegare questo intervento bisogna chiarire la situazione che era in vigore prima del Decreto. Nel 2019 l'uscita pensionistica anticipata era prevista con una contribuzione di 42,3 anni per le donne e di 43,3 anni per gli uomini, in quanto era stata applicato l'adeguamento alla speranza di vita di 5 mesi per gli anni 2019/2020. L'articolo 15 riporta l'uscita anticipata a partire dal 2019 a 41,10 per le donne e a 42,10 mesi per gli uomini, e determina la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026. Gli adeguamenti alla speranza di vita erano stati ridefiniti nel 2017, con l'eventuale adeguamento fino a 3 mesi ogni biennio. La Ragioneria di Stato ha peraltro già definito che per il biennio 2021/2022 non ci sono aumenti della speranza di vita e che perciò non ci sarebbero stati adeguamenti per l'uscita anticipata e per la vecchiaia per quel biennio. Coloro che hanno maturato i requisiti dal 1/1/2019, fino al 29/1/2019, conseguono il diritto dal 1 aprile 2019. Anche per le uscite per i lavoratori precoci non è applicato l'adeguamento alla speranza di vita, mentre sono applicate le finestre trimestrali per la decorrenza. L'articolo si occupa anche degli altri comparti lavorativi.

In ogni caso i lavoratori devono rivolgersi ai delegati della Fiom e ai patronati Inca della Cgil.

Opzione Donna:

Nei confronti delle lavoratrici che entro il 21/12/2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti e di 59 anni per le lavoratrici autonome è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico, interamente con il calcolo contributivo, al raggiungimento dei suddetti requisiti. Al trattamento di età anagrafica non vengono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita, mentre vengono applicate le finestre di 12 mesi in relazione alla decorrenza. L'articolo si occupa anche degli altri comparti lavorativi.

In ogni caso i lavoratori devono rivolgersi ai delegati della Fiom e ai patronati Inca della Cgil.

APE Sociale :

Viene mantenuta anche per il 2019 la possibilità di uscita con la procedura già prevista.

In ogni caso i lavoratori devono rivolgersi ai delegati della Fiom e ai patronati Inca della Cgil.

Pensione di vecchiaia :

L'uscita con la Vecchiaia è confermata a 67 anni sul 2019, e sono confermati gli adeguamenti alla speranza di vita per i prossimi anni qualora ci fosse l'aumento della stessa.

Gli altri articoli del Capo II riguardano la possibilità di riscatto di periodi non coperti, a certe condizioni, alcune norme che riguardano il lavoro pubblico, in particolare per il pagamento del TFS – Trattamento di fine servizio e la possibilità di costituire fondi bilaterali per favorire le uscite anticipate.